Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 luglio 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 972.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, relativo all'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento nel conflitto spagnolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, relativo all'applicazione alle navi mercantili degli accordi di non intervento nel conflitto spagnolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 973.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 974.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, concernente il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, concernente il trattamento economico agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi per mobilitazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 975.

Classificazione degli alberghi e delle pensioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926-V, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1631, che istituisce il Commissariato per il turismo;

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935-XIII, n. 773, che trasferisce le attribuzioni del Commissariato per il turismo al Sottosegretariato per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, contenente norme per il nuovo ordinamento degli organi provinciali per il turismo;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, contenente norme per la pubblicità dei prezzi degli alberghi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di emanare norme dirette ad istituire la classifica nazionale degli alberghi e delle pensioni, in conformità della mozione deliberata dalla Corporazione dell'ospitalità nella seduta 25-28 gennaio 1936-XIV;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO PRIMO.

Norme generali.

Art. 1.

Gli alberghi e le pensioni sono classificati nelle seguenti categorie: Alberghi di lusso, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria e di quarta categoria. Pensioni: di prima categoria, di seconda categoria e di terza categoria.

L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione, trascritta sulla licenza di pubblico esercizio. I requisiti ai quali ciascuna categoria dovrà corrispondere, sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli alberghi e delle pensioni delle rispettive provincie

La classifica ha efficacia a tutti gli effetti, per un triennio. Qualora, peraltro, durante il triennio, e purchè manchi almeno un anno al compimento di esso siansi verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica può, d'ufficio o a domanda, provvedersi alla assegnazione dell'esercizio alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.

Per gli esercizi nuovi, aperti durante il triennio, la classifica ha valore per la frazione del triennio in corso.

Art. 3.

I titolari o gli aspiranti alla licenza di pubblico esercizio degli alberghi e delle pensioni, dovranno, entro il mese di agosto dell'anno nel quale scade il triennio per gli esercizi già classificati o prima di richiedere la licenza all'autorità di P. S. per quelli nuovi, far pervenire agli Enti provinciali per il turismo una denunzia, nella quale saranno segnati tutti gli elementi necessari per la classifica e relativi alla ubicazione, all'attrezzatura ed al genere della clientela dell'albergo o della pensione. Gli Enti provinciali per il turismo potranno richiedere agli interessati nuovi o maggiori elementi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati che riterranno indispensabili per procedere alla classifica.

Art. 4.

Entro il termine di giorni 20 dalla data nella quale gli Enti provinciali per turismo avranno deliberato sulla classifica degli alberghi e delle pensioni delle rispettive Provincie, gli elenchi saranno pubblicati nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie ed affissi negli albi pretori dei Comuni ove si trovano gli alberghi o le pensioni.

Art. 5.

Avverso la classifica deliberata dagli Enti provinciali per il turismo è ammesso ricorso da presentarsi per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, al Ministero per la stampa e la propaganda entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

Potranno ricorrere tanto i titolari degli esercizi classificati nella Provincia, quanto i proprietari degli stabili locati ad uso degli esercizi stessi. Da parte del titolare di un esercizio è ammesso ricorso sia avverso la classifica attribuita al proprio albergo o alla propria pensione, sia avverso quella attribuita ad altri esercizi.

Il Ministero per la stampa e la propaganda comunicherà di ufficio copia del ricorso al titolare dell'esercizio di cui viene impugnata la classifica, quando il ricorso non provenga dallo stesso. Il detto titolare entro trenta giorni dalla comunicazione potrà far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.

Art. 6.

Il Ministro per la stampa e la propaganda decide in merito a ricorsi, sentita una Commissione centrale presieduta dal direttore generale per il Turismo e composta:

1° da un rappresentante del Ministero dell'interno (Direzione generale della P. S.);

2° da un rappresentante del Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio);

3° da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

4° da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale della finanza locale);

5° da un rappresentante del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni;

6° da un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

7° dal presidente della Federazione nazionale fascista dei proprietari dei fabbricati;

8° dal presidente della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;

9° dal segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo;

10° da un rappresentante della Direzione generale per il turismo con funzioni di relatore.

La Commissione è assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale per il turismo.

La decisione del Ministro è definitiva.

Alle spese per il funzionamento della Commissione sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 7.

Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, gli Enti provinciali per il turismo trasmetteranno al Ministero per la stampa e la propaganda gli elenchi provinciali delle classifiche definitive degli alberghi e delle pensioni, distinti per categoria.

Gli Enti provinciali per il turismo redigeranno un elenco separato per gli alberghi e le pensioni per i quali sia stato presentato ricorso al Ministro per la stampa e la propaganda.

Art. 8.

Gli elenchi contenenti le classifiche definitive sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per gli esercizi per i quali vi siano ricorsi e per quelli di nuova apertura, sarà provveduto, dopo la rispettiva decisione del Ministro per la stampa e la propaganda, con decreti suppletivi.

Nell'Annuario degli alberghi d'Italia, edito dall'Ente nazionale industrie turistiche, sarà segnato a fianco di ciascun esercizio la categoria alla quale è stato assegnato.

CAPO SECONDO.

Del cambiamento della classifica per il miglioramento dello stabile.

Art. 9.

Il titolare della licenza di un albergo o di una pensione il quale intenda portare alle condizioni dell'esercizio un mutamento comprendente miglioramenti interessanti lo stabile, al fine di ottenere l'assegnazione ad una categoria superiore, dovrà presentare all'Ente provinciale per il turismo una istanza per la nuova classifica, con un progetto dettagliato dei lavori da eseguire ed il preventivo della spesa.

Art. 10.

L'Ente provinciale per il turismo delibererà preliminarmente se sia in massima accoglibile la domanda di miglioramento della classifica ed in caso affermativo accerterà la utilità e la idoneità, ai fini dell'istanza, delle modificazioni progettate dal titolare dell'esercizio. Eseguiti tali accertamenti l'Ente provinciale per il turismo prescriverà le condizioni all'adempimento delle quali rimane subordinato il miglioramento della classifica, restituendo al richiedente copia del progetto dei lavori di modificazione dello stabile, dopo di avere ottenuta l'approvazione tecnica dei progetti stessi da parte del Ministro per la stampa e la propaganda.

Art. 11.

Il titolare dell'esercizio darà comunicazione al locatore dello stabile del progetto approvato dal Ministro per la stampa e la propaganda chiedendo il suo consenso per l'esecuzione dei lavori interessanti l'immobile.

Ove il locatore rifiuti di prestare il consenso, l'Ente provinciale per il turismo, su ricorso del titolare dell'esercizio e sentito il locatore, delibererà autorizzando o meno il conduttore ad eseguire i lavori di miglioramento, purchè la rimanente durata della locazione sia superiore ai tre anni.

Avverso il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso al Ministro per la stampa e la propaganda, entro 30 giorni dalla notifica, da parte del locatore o del titolare dell'esercizio. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. La decisione del Ministro è definitiva.

Le disposizioni dei due precedenti capoversi non si applicano alle locazioni stipulate o rinnovate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

I lavori di miglioramento dello stabile saranno in ogni caso eseguiti dal titolare dell'esercizio a proprie spese.

Al momento del rilascio dell'immobile il conduttore potrà chiedere al locatore un'indennità in misura corrispondente al valore attuale dei miglioramenti apportati allo stabile, ma non superiore alla metà della somma minore che risulterà tra la spesa nei limiti del preventivo ed il migliorato.

Ove i lavori siano stati eseguiti senza il consenso del locatore, in forza di autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo, l'indennità non potrà in nessun caso superare la quinta parte del prezzo complessivo della locazione per un triennio.

Nessuna indennità è dovuta al conduttore se, nonostante i lavori eseguiti ai fini del miglioramento della classifica, questo non sia stato effettivamente conseguito.

CAPO TERZO.

Del mantenimento della classifica - Riparazioni allo stabile.

Art. 13.

L'obbligo del locatore previsto dell'art. 1575, n. 2, del Codice civile, per gli immobili locati ad uso di albergo o pensione, deve essere osservato dal locatore in relazione alla importanza dell'esercizio quale fu considerato all'atto della locazione.

Art. 14.

Nei casi previsti dal primo capoverso dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XIII, n. 1265, indipendentemente da quanto è prescritto nella suddetta disposizione, il podestà può prescrivere al titolare dell'esercizio o al proprietario dello stabile, per la parte di loro spettanza, i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità, anche su proposta dell'Ente provinciale per il turismo, sentito l'ufficiale sanitario.

Il provvedimento indicherà i termini entro i quali i lavori dovranno essere eseguiti e le modalità di esecuzione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti dall'art. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, al prefetto, che decide definitivamente.

Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di inadempienza, il podestà può disporre l'esecuzione di ufficio dei lavori.

Al rimborso delle spese occorse si provvede a carico del conduttore e del proprietario per la parte di spettanza di ciascuno secondo le norme stabilite dal testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, l'ente provinciale per il turismo, ove ritenga che, per il mantenimento della classifica assegnata ad un albergo o ad una pensione, sia indispensabile procedere ai lavori di manutenzione dell'immobile ovvero ad altri lavori o rinnovazioni relative agli impianti ed arredamenti dell'esercizio, ha facoltà, previ i necessari accertamenti, di intimarne la esecuzione al titolare dell'esercizio. Il provvedimento dell'Ente provinciale per il turismo, da notificarsi anche al locatore dell'immobile, deve indicare i termini entro i quali i lavori devono essere eseguiti e la modalità di esecuzione. Avverso il provvedimento, gli interessati, entro trenta giorni dalla notificazione, possono presentare ricorso al Ministro per la stampa e la propaganda.

Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

In caso di inadempienza del provvedimento definitivo da parte del titolare dell'esercizio, l'Ente provinciale per il turismo può disporre l'esecuzione di ufficio dei lavori. Al rimborso delle spese relative si provvede a carico del titolare dell'esercizio secondo le norme stabilite dal testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo a costui il diritto di ripetere dal locatore dell'immobile l'importo dei lavori che fossero di sua spettanza per legge o per contratto.

CAPO QUARTO.

Delle sanzioni.

Art. 16.

Il conduttore che, nei termini stabiliti dall'art. 3 del presente Regio decreto, non provveda ad effettuare al rispettivo Ente provinciale per il turismo la denuncia del proprio esercizio, corredata dagli elementi relativi alla ubicazione, all'attrezzatura ed al genere della classifica degli alberghi e pensioni, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Potrà inoltre dal questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, essere disposta la sospensione della licenza sino a che il titolare dell'esercizio non abbia adempiuto a tale obbligo.

Art. 17.

Il conduttore di un esercizio di albergo o pensione il quale si rifiuti di fornire all'Ente provinciale per il turismo le informazioni richiestegli ai fini della classificazione, o di consentire gli accertamenti disposti dall'ente allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Potrà inoltre dal questore, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, essere disposta la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni.

Art. 18.

Il conduttore di un esercizio di albergo o pensione il quale attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione diversa da quella che all'esercizio è stata attribuita o un'attrezzatura diversa da quella esistente, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno tre giornali quotidiani oltre che sul Bollettino ufficiale della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Inoltre si applica la disposizione del comma secondo dell'articolo precedente. La sospensione, però, può essere estesa anche a 90 giorni.

CAPO QUINTO.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 19.

Gli alberghi e le pensioni esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata la licenza di P. S., provvederanno alla denuncia di cui all'art. 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per la prima applicazione del presente decreto il triennio di classifica avrà però inizio dal gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il decreto stesso sarà stato pubblicato.

Art. 20.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 8 le associazioni di categoria dovranno rivedere i salari per adeguarli alla nuova classifica.

Fino a tale data nulla è mutato nei riguardi della corresponsione dei salari.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 153. — MANCINI.

ALLEGATO.

Nel procedere alla assegnazione della classifica degli alberghi e delle pensioni, gli Enti provinciali per il turismo terranno innanzi tutto conto del genere della clientela che frequenta i singoli esercizi, della tradizione e dell'importanza generalmente attribuita ai singoli esercizi, i quali dovranno possedere i sottoindicati tassativi requisiti, constatati nell'attrezzatura degli esercizi stessi.

Gli alberghi della categoria di lusso devono avere:

1) sale di ritrovo, di lettura, scrittura, trattenimento, di giuoco, di ristorante e banchetti, apparecchi radio, palestre e docce, tutte arredate con eleganza e signorilità, con ricchezza di decorazioni accurate anche nei dettagli (impianti sanitari relativi ai locali pubblici in armonia con l'importanza di essi);

2) scale e corridoi spaziosi, salvo il caso di speciale architettura dello stabile antico o a tipo antico, impianto di riscaldamento centrale per quegli esercizi che hanno un periodo di apertura durante i mesi invernali;

3) camere arredate con lo stesso tono dei saloni di ritrovo anche se di stile diverso, sempre offrenti la massima comodità di arredamento e di conforto;

4) non meno di due terzi delle camere dovranno essere provviste di bagno e gabinetto privato annesso;

5) le camere senza bagno saranno fornite di acqua corrente calda e fredda (anche quelle adibite al personale di servizio degli ospiti); per ogni piano vi dovrà essere un congruo numero di gabinetti e bagni comuni;

6) i servizi di chiamata per il personale devono essere a segnalazione silenziosa;

7) apparecchi telefonici in ogni stanza per il servizio interno e per il servizio esterno;

8) bar e sala da ballo oltre alle sopra nominate sale di ritrovo;

9) due ascensori per ospiti, un montavivande, un montacarichi e una scala di servizio (salvo casi speciali nei quali l'albergo non abbia più di due piani e renda quindi superfluo il servizio di montacarichi in detta forma);

10) servizi accessori (parrucchiere per uomo e per signora, ufficio telegrafico e postale);

11) acqua diretta per ogni piano e per il ristorante;

12) impianti di cucina moderni, camere fredde (ghiacciaie);

13) biancheria, stoviglie, argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti che formano l'esercizio;

14) larghezza di personale di servizio proporzionata all'importanza dell'azienda, con uniformi adatte agli ambienti nei quali si svolge il servizio. La maggior parte del personale dovrà conoscere le lingue estere.

Gli alberghi di prima categoria devono avere:

1) sale di ritrovo e di lettura, bar o ristorante arredati e decorati con gusto, ed in ambienti signorili;

2) almeno una metà delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso;

3) le camere senza bagno fornite di acqua corrente calda e fredda, segnalazioni di chiamata silenziose;

4) impianti di riscaldamento centrale per quegli esercizi che hanno un periodo di apertura durante l'inverno;

5) impianti sanitari comuni secondo gli ultimi dettami di igiene, bagni e gabinetti comuni per ogni piano;

6) normalmente impianto telefonico nelle camere o almeno una cabina telefonica per piano;

7) almeno un ascensore per persone e un montacarichi, un montavivande (salvo casi speciali nei quali l'albergo non abbia più di due piani e renda quindi superfluo il servizio del montacarichi in detta forma);

8) tutte le stanze dovranno essere decorate con distinzione anche se con sobrietà;

9) acqua potabile per ogni piano e al ristorante (secondo le possibilità locali);

10) possibilmente ufficio telegrafico;

11) le porcellane, l'argenteria, la biancheria, ecc., saranno di prima qualità ed in relazione al tipo dell'arredamento dell'albergo;

12) il servizio dei pasti del ristorante sarà fatto a tavole separate ed il servizio sarà separato per ciascuna tavola.

I capo-servizi dovranno conoscere le principali lingue estere ed il complessivo numero del personale dovrà essere proporzionato all'importanza dell'azienda, ad ogni modo sufficiente ad una precisa esplicazione del servizio stesso. Il personale avrà uniformi di servizio.

Gli alberghi di seconda categoria devono avere:

1) locali comuni decorosamente arredati e sufficienti;

2) di regola 40 stanze per ospiti con non meno di un bagno per ogni 10 camere;

3) acqua corrente nelle camere, illuminazione e campanelli elettrici;

4) servizi sanitari comuni secondo le norme di igiene;
5) arredamento delle stanze decoroso, servizi di biancheria, porcellane ed argenteria adeguati;
6) apparecchio telefonico collegato con la rete urbana ed interurbana;
7) impianto di riscaldamento centrale per quegli esercizi che sono aperti durante l'inverno;
8) personale adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio;
9) servizio dei pasti in apposita sala con avoli separati.

Gli alberghi di terza categoria devono avere:
1) almeno un locale per uso comune ed una sala da pranzo;
2) di regola 30 stanze;
3) almeno un bagno completo, nonchè un gabinetto a chiusura idraulica per piano, con tutti i requisiti prescritti dall'ufficio provinciale di igiene;
4) illuminazione e campanelli elettrici;
5) i fabbricati non devono comprendere e non devono essere annessi a stalle ed altri esercizi del genere, e devono essere gestiti da un proprietario od altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione dell'albergo.

Gli alberghi di quarta categoria devono avere:
1) almeno un locale per uso comune e una sala da pranzo;
2) non meno di 9 camere e non oltre 30 stanze;
3) possibilmente un bagno completo. Un gabinetto a chiusura idraulica per piano, con tutti i requisiti prescritti dall'ufficio provinciale di igiene;
4) illuminazione e campanelli elettrici;
5) devono essere gestiti da un proprietario od altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione dell'albergo.

Le pensioni di prima categoria devono avere:
1) locali comuni decorosamente arredati e sufficienti;
2) più di 30 stanze per ospiti, con non meno di un bagno privato per 10 camere e un bagno pubblico per piano. Acqua corrente nelle camere;
3) servizi sanitari comuni secondo le norme di igiene vigenti;
4) apparecchi telefonici collegati con la rete urbana ed interurbana;
5) arredamento delle stanze decoroso. Servizi di biancheria, porcellane e posaterie adeguati;
6) impianto di riscaldamento centrale per quegli esercizi che sono aperti durante l'inverno;
7) personale adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio;
8) servizio di pasti in apposita sala con tavoli separati.

Le pensioni di seconda categoria devono avere:
1) almeno un locale per uso comune ed una sala da pranzo;
2) fino a 30 stanze;
3) almeno un bagno completo e un gabinetto a chiusura idraulica per piano con tutti i requisiti prescritti dall'ufficio provinciale di igiene;
4) illuminazione e campanelli elettrici;
5) devono essere gestite da un proprietario o da altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione della pensione.

Le pensioni di terza categoria devono avere:
1) almeno un locale per uso comune ed una sala da pranzo;
2) da 9 a 20 stanze;
3) almeno un bagno completo. Un gabinetto a chiusura idraulica per piano con tutti i requisiti prescritti dall'ufficio provinciale di igiene;
4) illuminazione e campanelli elettrici;
5) devono essere gestite da un proprietario o da altra persona qualificata che lo rappresenti e si occupi costantemente della gestione della pensione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la stampa e la propaganda:
ALFIERI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1937-XV, n. 976.
Istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale.
Da esso dipendono tutte le forze terrestri, navali ed aeree stanziate nel territorio e nelle acque territoriali della Libia.

Art. 2.

Il Comando è costituito dal Comandante superiore e da uno Stato Maggiore composto da ufficiali delle diverse Forze armate.

Art. 3.

Il Governatore generale della Libia, quando abbia anche funzioni militari, è di diritto il Comandante superiore delle Forze armate dell'Africa Settentrionale.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 18. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1937-XV.

Esami di abilitazione all'insegnamento della contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia e disegno professionale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490, concernente il riordinamento della Scuola secondaria di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, che approva il regolamento per i concorsi a posti di direttore, d'insegnante e di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni;

Veduto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, con cui si approva il programma di esame per il concorso a posti d'insegnante di economia domestica nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia e disegno professionale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

§ 2. — Possono concorrere coloro che sono forniti dei seguenti titoli:

a) diploma di scuola di magistero professionale per la donna;

b) diploma rilasciato dai Corsi di magistero di cui all'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

c) diploma rilasciato dalla Scuola superiore fascista di economia domestica di Roma;

d) altri diplomi rilasciati da scuole mantenute da enti morali che saranno ritenuti validi dal Ministro per l'educazione nazionale.

Possono partecipare anche le cittadine straniere.

A coloro che saranno dichiarate idonee sarà rilasciato il « Diploma di economia domestica » che abilita all'insegnamento della contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

§ 3. — A favore delle candidate è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Le interessate dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Ispettorato generale per l'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi scuole medie.

§ 4. — Tutte le concorrenti sono tenute al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909). Hanno diritto ad essere dispensate dal pagamento della tassa d'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 7, lettera *c*) le candidate appartenenti a famiglie numerose, le quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312: le candidate appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, n. 1182).

Più specificatamente l'esenzione dalla tassa prevista dalla legge 14 giugno 1928, n. 1312, è concessa:

a) a coloro che appartengono a famiglie d'impiegati o di dipendenti dallo Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, anche se pensionati nonchè d'impiegati e di dipendenti dagli enti autarchici e parastatali, anche se pensionati, quando abbia sette o più figli, viventi ed a carico, i quali siano di nazionalità italiana;

b) a coloro che appartengono in genere a famiglie nelle quali siano dieci o più figli viventi ed a carico del capo famiglia e che siano di nazionalità italiana.

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero devo essere allegato:

a) per le candidate appartenenti a famiglie numerose, un documento (stato di famiglia) rilasciato dall'Ufficio di anagrafe, che indichi espressamente la data di nascita dei figli, ed eventualmente, per i morti, la data di morte.

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal R. Console generale italiano. La tassa si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un Procuratore del Registro. Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta mod. 72 A.

§ 5. — Il limite minimo di età per l'ammissione agli esami è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

§ 6. — La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel paragrafo 7, deve indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, il nome e la paternità della candidata, e il luogo ove ella intende che le sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

Le candidate hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità della destinataria, in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che le fossero fatte all'indirizzo indicato nella domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto od estratto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile, che lo rilascia, dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) originale o copia autentica del titolo di studio (non è sufficiente la presentazione — invece del titolo di studio — dei titoli di abilitazione professionale comunque conseguiti) in base al quale si domanda l'ammissione.

c) ricevuta del pagamento della tassa (mod. 72 A) di L. 200 (duecento) o istanza in carta libera per ottenere la esenzione da detto pagamento, ove la candidata si trovi in uno dei casi indicati nel precedente paragrafo 4.

I documenti in carta legale debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi siano stati rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel Comune di Roma.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera *c*) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

§ 7. — Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Ispettorato generale per l'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alle candidate che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentito per l'ammissione agli esami la presentazione, entro il termine predetto di 75 giorni, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, almeno 10 giorni innanzi la prima prova di esame.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna alla candidata un termine non superiore a 15 giorni, affinchè il documento sia perfezionato.

Sono escluse dagli esami le candidate che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa) o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel 1° comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di documenti.

§ 8. — Il Ministero decide della ammissione o della esclusione dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessata. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o, in via straordinaria, al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione la candidata s'intenderà senz'altro ammessa — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove di esami nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 9. — Le prove di esame sono:

1° una prova scritta della durata di non più di otto ore;

2° una prova grafica, della durata di non più di sei ore;

3° una prova orale, che comprenderà una lezione ed un colloquio.

§ 10. — Le prove d'esame si svolgeranno con le norme e sui programmi emanati col decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1935-XII.

§ 11. — Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma, nei locali, che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte.

Le prove scritta e grafica avranno inizio alle ore 8 del mattino.

Le candidate ammesse alle prove orali saranno chiamate a sostenerle a turno, mediante avviso personale all'indirizzo indicato dalla concorrente nella sua domanda.

§ 12. — Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamate, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un R. notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Non è ammessa la equipollenza di alcun altro documento di identità.

§ 13. — Alla fine degli esami orali sarà compilata una graduatoria di idonee, nella quale saranno comprese tutte le candidate, che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a 6/10.

§ 14. — Le candidate comprese nella graduatoria delle idonee dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 6, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento.

Le richiedenti dovranno indicare chiaramente: il nome, il cognome e la paternità, la data e il luogo di nascita, l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione, ed infine dovranno allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

§ 15. — Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi, si applica il regolamento 27 gennaio 1933-XI, n. 153.

Il Provveditore agli studi ed i Capi istituti delle Scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco n. 7 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937.

N. 15325, trascritto l'11 marzo 1937.

Trasferimento totale da Anatole André Lautenberg, a Milano, alla Società Bombrini Parodi-Delfino, a Roma, della privativa industriale n. 341566 reg. gen.; con decorrenza dall'8 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la preparazione del tetracetato di pentaeritrite ».

(Atto di cessione del 16 febbraio 1937, registrato il 17 febbraio 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1180, vol. 3667, atti privati).

N. 15326, trascritto il 3 marzo 1937.

Trasferimento totale da Carl Wilhelm Müller, a Dresda, alla « Universelle » Cigarettenmaschinenfabrik J. C. Müller & Co., a Dresda, della privativa industriale n. 283669 reg. gen.; con decorrenza dal 31 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Scatola con coperchio specialmente adatta per sigarette ».

(Atto di cessione del 26 gennaio 1937, registrato il 23 febbraio 1937 all'ufficio demaniale di Genova, n. 16694, vol. 689, atti privati).

N. 15327, trascritto il 3 marzo 1937.

Trasferimento totale da Filippo Ramella, a Torino, alla Soc. An. Industria Prodotti Stampati I.P.S., a Torino, della privativa industriale n. 325464 reg. gen.; con decorrenza dall'11 aprile 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento ed apparecchio per confezionare agnolotti e simili ».

(Atto di cessione del 21 maggio 1934, registrato il 22 maggio 1934, all'ufficio demaniale di Torino, n. 41543, vol. 532, atti privati).

N. 15328, trascritto il 3 marzo 1937.

Trasferimento totale da Carl Georg Rosenkranz, a Southall, alla Halstenbach & C°., a Wuppertal-Wichlinghausen, con decorrenza dal 10 dicembre 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per cambio di bobine per filatoi ».

(Atto di cessione del 26 gennaio 1937, registrato il 17 febbraio 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 41367, vol. 547, atti privati).

N. 15329, trascritto il 6 marzo 1937.

Trasferimento totale dalla Kupfer-Asbest Co. Gustav Bach, alla Fichtel & Sachs A. G., a Schweinfurt, della privativa industriale n. 335068 reg. gen.; con decorrenza dal 12 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Motore ausiliario per biciclette ».

(Atto di cessione dell'11 dicembre 1936, registrato il 5 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 41952, vol. 547, atti privati).

N. 15330, trascritto il 17 marzo 1937.
Trasferimento totale da Harry James Nichols, a Binghamton, alla International Business Machines Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a New York, della privativa industriale n. 344058, reg. gen.; con decorrenza dal 3 agosto 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Meccanismo di comando particolarmente per la commutazione dei caratteri nelle macchine per scrivere, telegrafi stampati e simili ».
(Atto di cessione del 7 gennaio 1937, registrato il 12 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 46778, vol. 548, atti privati).

N. 15331, trascritto il 13 marzo 1937.
Trasferimento totale da Josef Spirig, a Hard-Bregenz, ad Anton Hofstetter, a Widnay, della privativa industriale n. 338575, reg. gen.; con decorrenza dal 21 gennaio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Bruciatore per combustibili liquidi ».
(Atto di cessione del 22 febbraio 1937, registrato il 5 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Genova, n. 17425, vol. 690, atti privati).

N. 15332, trascritto il 24 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla The Standard Stoker Co. Inc. (1913), a New York, alla The Standard Stoker Co Inc. (1922) costituita con le leggi del Delaware, a New York, della privativa industriale n. 337707, reg. gen.; con decorrenza dal 18 dicembre 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Alimentatore meccanico di combustibile per locomotive con tender ».
(Atto di cessione del 18 febbraio 1937, registrato il 18 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Genova, n. 18533, vol. 690, atti privati).

N. 15333, trascritto il 24 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla The Standard Stoker Co. Inc. (1913), a New York, alla The Standard Stoker Co. Inc. (1922), costituita con le leggi del Delaware, a New York, della privativa industriale numero 342745 reg. gen.; con decorrenza dal 2 giugno 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Alimentatore meccanico di carbone per locomotive e simili ».
(Atto di cessione del 18 febbraio 1937, registrato il 18 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Genova, n. 18533, vol. 690, atti privati).

N. 15334, trascritto il 24 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla The Standard Stoker Co. Inc. (1913), a New York, alla The Standard Stoker Co. Inc (1922), costituita con le leggi del Delaware, a New York, della privativa industriale numero 344372 reg. gen.; con decorrenza dal 25 luglio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Alimentatore di carbone per locomotive ».
(Atto di cessione del 18 febbraio 1937, registrato il 18 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Genova, n. 18533, vol. 690, atti privati).

N. 15335, trascritto il 24 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla The Standard Stoker Co. Inc. (1913), a New York, alla The Standard Stoker Co. Inc. (1922), costituita con le leggi del Delaware, a New York, della privativa industriale numero 344479 reg. gen.; con decorrenza dal 21 agosto 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Alimentatore meccanico per locomotive senza tender e simili ».
(Atto di cessione del 18 febbraio 1937, registrato il 18 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Genova, n. 18533, vol. 690, atti privati).

N. 15336, trascritto il 24 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla J. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte, alla Tootal Broadhurst Lee Co. Ltd., a Manchester, della privativa industriale n. 333624 reg. gen.; con decorrenza dal 5 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per rendere resistenti allo sgualcimento sostanze fibrose vegetali ed artificiali ».
(Atto di cessione del 6 febbraio 1937, registrato il 22 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 39208, vol. 512, atti privati).

N. 15337, trascritto il 30 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla Marbo Products Corporation, a Chicago, alla Marbon Corporation, a Chicago, della privativa industriale n. 340031 reg. gen.; con decorrenza dal 10 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei derivati stabilizzati di butadiene ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 22 gennaio 1937, registrato il 24 marzo 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17670, vol. 438, atti privati).

N. 15338, trascritto il 31 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla Dewey and Almy Chemical Co. e General Rubber Co., a Cambridge e a New York, alla United States Rubber Co. costituita con le leggi del New Jersey, a New York, della privativa industriale n. 257999 reg. gen.; con decorrenza dal 16 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Chiusura o sigillatura per vasi ed altri recipienti ».
(Atto di cessione del 2 e 23 dicembre 1936, registrato il 24 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 39509, vol. 513, atti privati).

N. 15339, trascritto il 31 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits Chimiques du Nord Reunies Etablissements Kuhlmann, a Parigi, alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte sul Meno, della privativa industriale n. 340840 reg. gen.; con decorrenza dal 4 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la preparazione dei composti di azoamminici, prodotti intermedi utilizzabili per la loro preparazione e applicazioni industriali che ne derivano ».
(Atto di cessione del 23 febbraio 1937, registrato il 29 marzo 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 40140, vol. 513, atti privati).

N. 15340, trascritto il 31 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures de Produits Chimiques du Nord Reunies Etablissements Kuhlmann, a Parigi, alla I. G. Farbenindustrie A. G., a Francoforte sul Meno, della privativa industriale n. 341447 reg. gen.; con decorrenza dal 6 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Prodotti intermedi per la preparazione di coloranti azoici, loro procedimenti di produzione e loro applicazioni industriali ».
(Atto di cessione del 23 febbraio 1937, registrato il 29 marzo 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 40140, vol. 513, atti privati).

N. 15341, trascritto il 16 marzo 1937.
Trasferimento totale da Adelmo Mortini e Bindo Sandri, a Milano, alla Soc. An. Vindex, a Milano, della privativa industriale n 344173 reg. gen.; con decorrenza dal 30 luglio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Processo ed apparecchi relativi per la produzione di gas di carburo di calcio per l'alimentazione dei motori a scoppio degli autoveicoli e imbarcazioni e industriali in genere ».
(Atto di cessione del 28 gennaio 1937, registrato il 1° febbraio 1937 all'ufficio demaniale di Abbiategrasso, n. 583, vol. 55, atti privati).

N. 15342, trascritto il 27 marzo 1937.
Trasferimento totale da Donato Zaccaria, a Torino, alla Soc. An. Aeronautica d'Italia, a Torino, della privativa industriale n 320781 reg. gen.; con decorrenza dal 6 marzo 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per mettere in sincronismo colla rotazione dell'elica il funzionamento di armi automatiche montate su veicoli aerei e destinate a sparare attraverso l'elica ».
(Atto di cessione del 15 marzo 1937, registrato il 16 marzo 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 7633, atti pubblici).

N. 15343, trascritto il 2 aprile 1937.
Trasferimento totale da Richard Götz, a Lichterfelde Sud-Berlino, a Leonore Götz, a Lichterfelde Sud-Berlino, della privativa industriale n. 308585 reg. gen.; con decorrenza dal 20 agosto 1932, per l'invenzione dal titolo:
« Cuscinetto a rulli senza gabbia ».
(Per successione come da certificato del 23 aprile 1933, registrato il 23 ottobre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 8113, vol. 434, atti privati).

N. 15344, trascritto il 3 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla Dübelwerke G. m. b. H., a Berlino alla Dübelwerke Dr. Nathanael Zwingauer, a Berlino, della privativa industriale n. 253534 reg. gen.; con decorrenza dal 16 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per incavigliare traversine ferroviarie ».
(Per trasferimento come da certificato del 10 ottobre 1936, registrato il 26 febbraio 1937, all'ufficio demaniale di Genova, n. 16853, vol. 690, atti privati).

N. 15345, trascritto il 5 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla Berlin-Karlsruher Industrie-Werke A. G. vorm., Deutsche Waffen - und Munitionsfabrikeu, a Berlino, alla Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, a Berlino, della privativa industriale n. 342773 reg. gen.; con decorrenza dal 4 giugno 1936, per l'invenzione del titolo:
« Presa multipla per la compressione di cariche, pastiglie e simili ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 27 novembre 1936, registrato il 5 febbraio 1937 all'ufficio demaniale di Torino, n. 39614, vol. 547, atti privati).

N. 15346, trascritto il 7 aprile 1937.
Trasferimento totale da Albert George Berwich, a Londra, alla Non-Drip Measure Co-Ltd., a Londra, della privativa industriale numero 345646 reg. gen.; con decorrenza dal 19 agosto 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per erogare quantità misurate di un liquido ».
(Atto di cessione del 23 marzo 1937, registrato il 6 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 41408, vol. 513, atti privati).

N. 15347, trascritto il 2 aprile 1937.
Trasferimento totale da Giacinto Donadon, Michele Cardino e Alessandro Berio, a Genova, a Egisto Mario Bertoni e Eligio Magenes,

a Milano, della privativa industriale n. 324601 reg. gen.; con decorrenza dal 27 ottobre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Tappo elastico per bottiglie, recipienti e simili applicabile e spostabile rimanendo sempre unito al recipiente ».

(Atto di cessione del 23 febbraio 1937, registrato il 24 febbraio 1937 all'ufficio demaniale di Genova, n. 16719, vol. 689, atti privati).

N. 15348, trascritto il 3 aprile 1937.

Trasferimento totale da Alberto Giachetti, a Roma, alla Soc. An. Tubi Cemento Monolitici S.A.T.U.C.E.M., a Torino, della privativa industriale n. 317256 reg. gen.; con decorrenza dal 15 novembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per la posa dei cavi elettrici nei tubi sotterranei di protezione ».

(Atto di cessione del 4 agosto 1936, registrato il 5 agosto 1936 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 142, vol. 43, atti privati).

N. 15349, trascritto il 3 aprile 1937.

Trasferimento totale da Alberto Giachetti, a Roma, alla Soc. An. Tubi Cemento Monolitici S.A.T.U.C.E.M., a Torino, della privativa industriale n. 319810 reg. gen.; con decorrenza dal 30 dicembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo di chiusura per armature tubolari flessibili per gettate di tubi monolitici in cemento ».

(Atto di cessione del 4 agosto 1936, registrato il 5 agosto 1936 all'ufficio demaniale di Ciriè, n. 142, vol 43, atti privati).

N. 15350, trascritto il 23 aprile 1937.

Trasferimento totale da Giuseppe Pepe, a Napoli, al Ministero della Marina, a Roma, della privativa industriale n. 286968 reg. gen.; con decorrenza dal 4 febbraio 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per la produzione di segnali luminosi a lampo ».

(Atto di cessione del 9 marzo 1937, registrato il 5 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Castellammare di Stabia, n. 5373, vol. 126, atti pubblici).

N. 15351, trascritto il 23 aprile 1937.

Trasferimento totale dalla Mauser Maschinenbau G.m.b.H., a Colonia-Ehrenfeld, alla Mauser Kommandit-Gesellschaft, e Karl Wilhelm Mauser, a Colonia-Ehrenfeld, della privativa industriale n. 327299 reg. gen.; con decorrenza dal 27 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nella chiusura di cocchiumi per serbatoi metallici per esempio fusti in ferro ».

(Atto di cessione del 23 febbraio 1937, registrato il 15 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 42997, vol. 514, atti privati).

N. 15352, trascritto il 24 aprile 1937.

Trasferimento totale dalla Mauser Maschinenbau G.m.b.H., a Colonia-Ehrenfeld, alla Mauser Kommandit-Gesellschaft, a Colonia-Ehrenfeld, della privativa industriale n. 337978 reg. gen.; con decorrenza dal 2 novembre 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Camere di navi scomponibili e di metallo ».

(Atto di cessione del 23 febbraio 1937, registrato il 15 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 42997, vol. 514, atti privati).

N. 15353, trascritto il 24 aprile 1937.

Trasferimento totale dalla Mauser Maschinenbau G.m.b.H., a Colonia-Ehrenfeld, alla Mauser Kommandit-Gesellschaft, a Colonia-Ehrenfeld, della privativa industriale n. 339569 reg. gen.; con decorrenza dal 26 febbraio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Elemento di costruzione metallico isolante dal suono e dal calore ».

(Atto di cessione del 23 febbraio 1937, registrato il 15 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 42997, vol. 514, atti privati).

N. 15354, trascritto il 24 aprile 1937.

Trasferimento totale dalla Mauser Maschinenbau G.m.b.H., a Colonia-Ehrenfeld, alla Mauser Kommandit-Gesellschaft, a Colonia-Ehrenfeld, della privativa industriale n. 315359 reg. gen.; con decorrenza dal 14 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Elemento costruttivo metallico articolato a dente e incastro ».

(Atto di cessione del 23 febbraio 1937, registrato il 15 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 42997, vol. 514, atti privati).

N. 15355, trascritto il 24 aprile 1937.

Trasferimento totale dalla Mauser Maschinenbau G.m.b.H., a Colonia-Ehrenfeld, alla Mauser Kommandit-Gesellschaft, a Colonia-Ehrenfeld, della privativa industriale n. 327960 reg. gen.; con decorrenza dal 28 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamento nei tappi a vite per la chiusura di recipienti specialmente fusti di ferro e simili ».

(Atto di cessione del 23 febbraio 1937, registrato il 15 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 42997, vol. 514, atti privati).

Roma, maggio 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(2125)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimento interessi su rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). AVVISO n. 98.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita del consolidato 3,50 %, n. 237948, e n. 237949 di annue L. 1120 e L. 2674, intestati a Favaloro Concettina fu Gaetano, minore emancipata sotto la curatela del marito Palizzolo Gandolfo, domiciliato in Palermo; il 1° vincolato a termini e per gli effetti della legge 31 luglio 1871, n. 393, pel matrimonio contratto dalla titolare con Palizzolo Gandolfo fu Giuseppe, capitano nel 22° reggimento artiglieria, nonchè come parte di dote costituitasi dalla titolare con l'atto 29 dicembre 1892, rogato Cammarata; il 2° vincolato soltanto come parte di dote costituitasi dalla stessa titolare con l'atto predetto.

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio coi compartimenti già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 aprile 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Media dei cambi e dei titoli

del 30 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93, 73
Francia (Franco)	—
Svizzera (Franco)	435, 25
Argentina (Peso carta)	5, 75
Austria (Shilling)	3, 58
Belgio (Belga)	3, 2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 24
Danimarca (Corona)	4, 1845
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 7095
Olanda (Fiorino)	10, 44
Polonia (Zloty)	359, 80
Romania (Leu)	13, 9431
Svezia (Corona)	4, 8325
Turchia (Lira turca)	15, 1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50 % (1906)	73, 825
Id. 3,50 % (1902)	71, 95
Id. 3,00 % (Lordo)	53, 05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71, 625
Rendita 5 % (1935)	93, 75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 275
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101, 275
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91, 675
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97, 70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Media dei cambi e dei titoli

del 1° luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,82
Francia (Franco)	75,10
Svizzera (Franco)	435,25
Argentina (Peso carta)	5,75
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,27
Danimarca (Corona)	4,1885
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7145
Olanda (Fiorino)	10,4375
Polonia (Zloty)	357,40
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8375
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	72,20
Id. 3,50 % (1902)	70,175
Id. 3,00 % (Lordo)	52,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,675
Rendita 5 % (1935)	91,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,525
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,575

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorsi a posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 6 maggio 1937-XV, n. 7146.15.1/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a due posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel personale del Corpo Reale delle miniere.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso:

1° gli impiegati, provvisti di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 3, che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino l'opera loro almeno dal 31 dicembre 1928 presso gli Uffici minerari del Regno o il Regio ufficio geologico, e che, alla data del 15 dicembre 1936, esercitavano e tuttora esercitano le funzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* degli Uffici predetti;

2° gli impiegati, di cui al precedente comma, anche se non provvisti del titolo di studio, purchè esercitino da almeno due anni, alla data del 15 dicembre 1936, attribuzioni proprie del ruolo di gruppo *C* del Corpo Reale delle miniere e vengano inoltre dal Consiglio di amministrazione del personale del predetto Corpo giudicati meritevoli di partecipare al presente concorso.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per essere ammessi a concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita;

3° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola tecnica, di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto

certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13° certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio presso cui il concorrente presta servizio nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario, e l'attestazione che il concorrente ha esercitato ed esercita attualmente le funzioni proprie del ruolo di gruppo *C* del Corpo Reale delle miniere.

Art. 4.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 3 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul seguente programma di aritmetica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale, e inoltre su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del Lavoro nonchè sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: Potere legislativo e potere esecutivo, il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche Diritti e doveri degli impiegati.

Il concorrente potrà inoltre chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere la prova facoltativa di dattilografia.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nella prova scritta. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova facoltativa superata il candidato otterrà un ventesimo di più della somma dei punti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di alunno d'ordine.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2126)

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 6 maggio 1937, n. 7146.15.1/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine (grado 13° gruppo *C*) nel personale del Corpo Reale delle miniere.

Tale concorso è riservato, senza limite di età e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Corpo Reale delle miniere, al personale non di ruolo, a contratto, incaricato, giornaliero o comunque denominato che alla data del 15 dicembre 1936 esplicava da almeno 4 anni presso l'Amministrazione dello Stato mansioni di gruppo *C*.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita;

3° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola tecnica, di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale, anche conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli Italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia

riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie del l'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui il concorrente presta servizio nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario, con gli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata e dal quale risulti inoltre come il candidato ha disimpegnato le sue mansioni.

Tale certificato dovrà pure contenere l'attestazione che il concorrente ha esercitato ed esercita attualmente le funzioni proprie del personale del gruppo *C*.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6 e 7 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul seguente programma di aritmetica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale; e inoltre su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del Lavoro nonchè sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: Potere legislativo e potere esecutivo, il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative, centrali e periferiche. Diritti e doveri degli impiegati.

Il concorrente potrà inoltre chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere la prova facoltativa di dattilografia.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno sette decimi nella prova scritta. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova facoltativa superata il candidato otterrà un ventesimo di più nella somma dei punti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di alunno d'ordine, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Essi saranno destinati a prestare servizio negli Uffici distrettuali minerari del Regno, aventi sede in Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento e Trieste.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2127)

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1926, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;
Vista la nota 6 maggio 1937, n. 7146.15.1/1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel personale del Corpo Reale delle miniere.
Da detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di anni ventotto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 33 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nel precedente comma sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola tecnica, di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale anche conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titolo di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie della Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti commi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero da uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma; purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo un certificato da rilasciarsi dal Capo dell'Ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.
2. Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.
3. Prova di dattilografia.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul seguente programma:

Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Nozioni generali di diritto pubblico. Potere legislativo e potere esecutivo, il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative, centrali e periferiche. Diritti e doveri degli impiegati. Nozioni generali di diritto corporativo. Carta del Lavoro. Nozioni elementari di statistica. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Essi saranno inviati a prestare servizio o negli Uffici minerari distrettuali del Regno aventi sede in Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento e Trieste o nel Regio ufficio geologico.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2128)

Concorso a 11 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 6 maggio 1937-XV, n. 7146.15.1/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Considerato che nessuno degli impiegati non di ruolo dell'Ufficio geologico e degli Uffici minerari del Regno trovasi nelle condizioni previste nel 4° comma del predetto R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 11 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere, riservato al personale straordinario, cottimista, giornaliero o comunque denominato, che, alla data del 15 dicembre 1936, prestava servizio da almeno un anno presso l'Amministrazione dello Stato.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale della industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita;

3° documento dal quale risulti che il concorrente sa leggere e scrivere;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva inscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13° certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio presso cui il concorrente presta servizio nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario con gli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata e dal quale risulti inoltre come il candidato ha disimpegnato le proprie mansioni;

14° ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto che aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 6.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina ad inservienti, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Essi saranno inviati a prestare servizio negli Uffici minerari del Regno, aventi sede in Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento e Trieste.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2129)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.